**Capitolato speciale per servizi di gestione dell’impianto sportivo comunale in via .................................. – ..................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **Art.** | **Oggetto** |
| Capo I | Riferimenti generali |
| 1 | Oggetto dell’appalto e elementi identificativi generali dell’impianto, obiettivi e finalità |
| 2 | Riferimenti generali e definizioni |
| 3 | Durata dell’appalto e possibili opzioni |
| Capo II | Esecuzione del servizio |
| 4 | Elementi generali relativi all’esecuzione dei servizi |
| 5 | Gestione delle attività sportive |
| 6 | Obblighi specifici relativi all’utilizzo dell’impianto |
| 7 | Tariffe relative all’utilizzo dell’impianto |
| 8 | Condizioni generali per l’esecuzione dei servizi |
| 9 | Gestione delle attività manutentive |
| 10 | Condizioni per l’effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria preliminare e programmata |
| 11 | Gestione delle attività di cura del verde |
| 12 | Condizioni per l’effettuazione delle attività di cura del verde |
| 13 | Gestione delle attività di pulizia nell’impianto |
| 14 | Condizioni per l’effettuazione delle attività di pulizia nell’impianto |
| 15 | Gestione delle attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo |
| 16 | Condizioni per l’effettuazione della attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo |
| Capo III | Profili organizzativi del servizio |
| 17 | Modello organizzativo relativo alla gestione dei servizi |
| 18 | Gestione delle risorse umane nel modello organizzativo dei servizi |
| 19 | Gestione di altri soggetti operanti nel modello organizzativo relativo alla gestione dei servizi |
| 20 | Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto |
| Capo IV | Verifiche e controlli |
| 21 | Verifiche di conformità dell’esecuzione |
| 22 | Altri controlli sull’esecuzione del servizio |
| 23 | Controllo interno dell’appaltatore |
| 24 | Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici |
| 25 | Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell’appalto – Procedure di reclamo |

**Capo I**

**Riferimenti generali**

**Art. 1**

**(Oggetto dell’appalto e elementi identificativi generali dell’impianto, obiettivi e finalità)**

**1.1. Oggetto dell’appalto.**

1. Il Comune di .................................. affida all'appaltatore l'uso e la ge­stione dell'impianto sportivo del capoluogo sito in via………………………………., al fine di favorire e sostenere l’esercizio della pratica sportiva.

2. L’appaltatore esegue le seguenti attività realizzative dei servizi di gestione dell’impianto sportivo e dei servizi complementari, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nei successivi articoli, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Complesso delle attività** | **Servizi individuati come attività principali** | **Servizi individuati come attività secondarie e complementari** |
| Servizi di gestione di un impianto sportivo, comprensivi della conduzione e della manutenzione, nonchè servizi e correlati. | Servizi di gestione di impianti sportivi  CPV 92610000-0  Servizi di manutenzione di campi sportivi  CPV 77320000-9 | Servizi connessi allo sport  CPV 92620000-3  Servizi di promozione di manifestazioni sportive  CPV 92621000-0  Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive  CPV 92622000-7  Servizi di gestione bar  CPV 55410000-7 |

3. Nella gestione dei servizi individuati nel precedente comma 2 l’appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori:

a) il Piano di utilizzo dell’impianto, contenuto nell’allegato A al presente capitolato, di cui fa parte integrante;

b) il Piano di conduzione dell’impianto, contenuto nell’allegato B al presente capitolato, di cui fa parte integrante.

4. In base all’art. 27, comma 5 della l.r. Veneto n. 8/2015:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.

5. Le specifiche prestazionali e tecniche, nonché gli standard riportati nei successivi articoli costituiscono elementi descrittivi e specificativi dei processi realizzativi dei servizi, che si integrano con il Piano di utilizzo e con il Piano di conduzione.

6. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di:

a) gestione dell’impianto sportivo;

b) promozione e sviluppo di attività e iniziative sportive nell’ambito dell’impianto;

c) gestione di attività sportive e/o ricreative complementari, compatibili con la destinazione tipica dell’impianto;

d) gestione di attività manutentive dell’impianto sportivo.

**1.2. Elementi identificativi generali dell’impianto.**

1. L’appalto comprende la gestione sportiva e manutentiva dell’impianto, dotato dei seguenti immobili, impianti e attrezzature, come meglio identificati nella planimetria allegata al presente capitolato (allegato C):

a) campo da calcio regolamentare;

b) campo da calcio per allenamento;

c) pista di atletica leggera, fossa del salto in lungo, impianti ed attrezzature connessi con l'atletica;

d) spogliatoi, servizi igienici, magazzino;

e) tribune spettatori;

f) servizi igienici riservati al pubblico;

g) locale di biglietteria;

h) impianto di illuminazione notturna;

i) aree di pertinenza dell'impianto, comprese aree verdi;

I) box adibito a magazzino;

m) locale adibito a mescita occasionale di bevande.

2. Il patrimonio comunale che viene rapportato in via strumentale all’affidamento dei servizi è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nella Planimetria e nel Piano di Conduzione allegati.

3. L’appaltatore accetta la gestione e uso dell'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova. All'atto della consegna, sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale.

4. L'utilizzo del complesso sportivo in funzione dell’esecuzione dell’appalto, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.

5. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune proprietario dell’impianto.

6. Per ogni singola attività dallo stesso svolta l’appaltatore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

7. In occasione di manifestazioni direttamente organizzate dall’appaltatore presso l’impianto, questo dovrà provvedere a darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza almeno tre (3) giorni prima dell’evento, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 773/31 e s.m.i.

**1.3. Obiettivi e finalità dell’appalto.**

1. L’appalto ha l’obiettivo di valorizzare gli aspetti sociali, formativi e educativi dell’attività motoria e sportiva, quale strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 e dalla l.r. Veneto n. 8/2015.

2. Le attività del presente appalto sono finalizzate ad assicurare:

a) la salvaguardia dell’impianto sportivo;

b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per tipologia d’utenza;

c) la promozione sportiva sul territorio e l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

**Art. 2**

**(Riferimenti generali e definizioni)**

**2.1. Riferimenti generali per la gestione.**

1. Ai fini del presente appalto, per gestione dell’impianto sortivo si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione e ogni altra attività finalizzata all’utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l’utilizzo dell’impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l’utilizzo dell’impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

2. La gestione dell’impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

3. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

4. La gestione e l’organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il servizio in appalto (inteso come il complesso delle attività oggetto del presente appalto) non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto, comunque fatto salvo il subappalto.

**2.2. Definizioni.**

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

a) per “Amministrazione” o “Comune”, il Comune di .................................. quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente capitolato mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso;

b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;

c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;

d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per “Codice dei contratti pubblici”, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

f) per “linee-guida”, le linee-guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

**Art. 3**

**(Durata dell’appalto e possibili opzioni)**

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **tre (3)** anni dalla sua stipulazione / dal 00.00.2017 al 00.00.2020.

2. Il contratto relativo al presente appalto è assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni per la durata di 3 anni, a seguito di valutazione di convenienza da parte del Comune e qualora non siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all’acquisizione dei servizi.

3. Il contratto relativo al presente appalto può essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base di un provvedimento espresso del Comune per la durata di sei mesi in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore e del conseguente passaggio gestionale. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l’aggiudicazione al nuovo appaltatore.

4. L’eventuale proroga del contratto è disposta dal Comune senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un (1) mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

5. L’eventuale proroga di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo, salvo che siano più favorevoli per il Comune.

**Capo II**

**Esecuzione dei servizi**

**Art. 4**

**(Elementi generali relativi all’esecuzione dei servizi)**

1. L’appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto nel rispetto del processo realizzativo, illustrativo delle specifiche tecniche e prestazionali, nonché degli standard in esso precisati, come specificati nei seguenti articoli.

2. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall’art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

3. Le modifiche di attività e prestazioni oggetto del presente appalto sono consentite, in base all’art. 106, comma 1, lettere a) e e), nonché in base all’art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite nei seguenti articoli.

4. Le varianti in corso di esecuzione relative al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

**Art. 5**

**(Gestione delle attività sportive)**

1. L'impianto sportivo viene affidato in gestione all’appaltatore con contestuale concessione in uso e affinché vi possa svolgere la propria attività sportiva a livello locale e dilettantistico; l'impianto viene affidato affinché sia garantito l'utilizzo ricreativo e sportivo ai soggetti indi­cati nel successivo art. 6.

2. La gestione delle attività sportive è riferita all’organizzazione nell’impianto:

a) di attività comportanti la pratica sportiva sia a livello amatoriale sia a livello agonistico, svolte dall’appaltatore, da associazioni autorizzate o dai soggetti indicati nel successivo art. 6;

b) di gare ed eventi sportivi, sia amatoriali sia agonistici;

c) di attività comunque finalizzate alla promozione della pratica sportiva.

3. L’uso dell’impianto deve essere improntato alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l’impianto è destinato.

4. E' fatto assoluto divieto all’appaltatore di destinare l'impianto spor­tivo ad usi diversi da quelli per il quale viene affidato in gestione.

5. La gestione delle attività sportive nell’impianto, sia riferite all’appaltatore sia ad altri soggetti, è effettuata nel rispetto del Piano di Utilizzo dell’impianto riportato nell’allegato A al presente capitolato.

6. Al fine di consentire il controllo sul rispetto degli obblighi relativi alla gestione delle attività sportive nell’impianto, l’appaltatore è tenuto a comunicare al Comu­ne entro il 30 settembre di ogni anno il calendario delle manifestazioni sportive che si svolgeranno nella struttura, nonché, tempestivamente, le eventuali modifiche del calendario.

7. L’appaltatore è autorizzato a gestire direttamente e autonoma­mente gli spazi pubblicitari interni all'impianto sportivo in relazione all’attività sportiva in esso svolta; è autorizzato pertanto ad esporre, o far esporre, purchè non visibili all'esterno, cartelloni, insegne o striscioni pubblicitari, fatto salvo il versamento dell'imposta comunale sul­la pubblicità.

**Art. 6**

**(Obblighi specifici relativi all’utilizzo dell’impianto)**

1. L’appaltatore è tenuto a riservare al Comune il diritto di utilizzo dell’impianto sportivo e delle strutture ad esso annesse gestito in base la presente appalto nei seguenti casi:

a) per attività, eventi e/o manifestazioni organizzate dallo stesso o in col­laborazione con terzi, per un tempo non superiore a dieci giornate all’anno;

b) per venticinque mattinate nei mesi di giugno e luglio, inclusi i servizi igienici riservati al pubblico, ai fini dello svolgimento delle attività dei centri estivi.

2. Il Comune eserciterà il diritto di cui al precedente comma 1 con il solo obbligo di dare comunicazione all’appaltatore delle predette iniziative con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni.

3. L’appaltatore è tenuto a consentire agli istituti scolastici:

a) l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo, di parte del magazzino e dei servizi igienici riservati al pubblico, con esclusione del campo di cal­cio regolamentare e degli spogliatoi, per un massimo di trenta (30) ore setti­manali distribuite in sei mattine a decorrere dall'inizio dell'anno scola­stico e fino al 15 dicembre, nonché dal 10 marzo alla fine dell'anno scolastico;

b) l'utilizzo gratuito degli impianti, attrezzature e spogliatoi in occasione di specifiche manifestazioni per non più di cinque giornate annue. Il ca­lendario di dette manifestazioni dovrà essere preventivamente comu­nicato all’appaltatore dalle rispettive direzioni scolastiche.

4. Nel caso in cui l'attività scolastica preveda la pratica del lancio del peso, sarà cura dell’istituto scolastico utilizzatore collocare sul campo da calcio le apposite stuoie.

5. L’appaltatore, qualora ciò non interferisca con il calendario delle proprie attività, è tenuto a consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo:

a) ad altri soggetti che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, per lo svolgimento di attività, eventi e/o manifestazioni dagli stessi organizzati;

b) a cittadini singoli, dovendo tener conto che l'utilizzo è limitato agli impianti e alle attrezzature di cui all'art. 1, per un massimo di dodici (12) ore settimanali, individuando a tal fine, e compatibilmente con le proprie attività, i giorni e gli orari che dovranno essere resi noti mediante apposito cartello da apporre all'ingresso dell'impianto a a cura dell’appaltatore stesso.

6. L’appaltatore è tenuto a consentire l’utilizzo dell’impianto all’Associazione sportiva Atletica .................................., sulla base del seguente piano di utilizzo:

a) l’impianto è concesso in uso all’Associazione è concesso per tre sere settimanali, nonché nei pomeriggi dei mesi da aprile ad ottobre e in occasione di specifiche manifestazioni, con utilizzo degli stessi impianti ed attrezzature concessi ai singoli cittadini, nonché dello spogliatoio ed an­nessi servizi igienici in uso all'arbitro, destinati alle donne, e dello spo­gliatoio situato nell'edificio a sud, con gli annessi servizi igienici, destinati agli uomini; resta, per contro, escluso l'utilizzo degli spogliatoi situati nell'edificio a nord e del campo di calcio regolamentare;

b) in relazione all’utilizzo dell’impianto per le attività sportive all’Associazione deve essere consentita la possibilità di effettuare:

1) lanci del vortex (attrezzo innocuo in gomma)

2) lanci del peso e del disco;

3) lancio del giavellotto (con salvaguardia del terreno di gioco nei periodi di semina;

c) l’Associazione deve avere garanzia:

c.1.) di accesso agli impianti sportivi quando l'attività calcistica è sospesa;

c.2.) di accesso, durante gli orari prestabiliti, agli spogliatoi e di poter utilizzare una (1) illuminazione quando questa si rende necessaria

d) l’appaltatore è tenuto a concordare con l'Associazione il calendario di utilizzo dell'impianto, con obbligo da parte di quest'ultima di comunicare con congruo anticipo le date delle manifestazioni che intende organizzare.

7. Gli utilizzatori di cui ai precedenti commi dovranno essere annotati in apposito elenco o essere dotati di un documento di accesso (es. tessera, badge, ecc) rilasciato dall’appaltatore, nonché delle autorizzazioni eventualmente necessarie per la tipologia di utilizzo dell’impianto autorizzata dal Comune.

**Art. 7**

**(Tariffe relative all’utilizzo dell’impianto)**

1. Le tariffe di utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive e le tariffe di utilizzo dell’impianto per altre attività sono determinate dal Comune con provvedimento dell’organo competente, tenendo conto anche delle indicazioni dell’appaltatore.

2. Le tariffe di utilizzo dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive comprendono tariffe agevolate per l’attività sportiva coinvolgente i giovani e particolari categorie di utenti deboli.

3. Le tariffe sono incassate dal Comune in base a quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 1 del d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016 per le entrate diverse da quelle tributarie.

4. L’appaltatore corrisponde al Comune le tariffe relative all’utilizzo dell’impianto per le proprie attività sportive e per le eventuali altre tipologie di attività consentite, in esso organizzate.

**Art. 8**

**(Condizioni generali per l’esecuzione dei servizi)**

**8.1. Obblighi generali relativi all’esecuzione dei servizi.**

1. L’appaltatore è tenuto a provvedere alle attività di seguito indicate nell’esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto sportivo, che sono da considerarsi attività essenziali:

a) manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e gli impianti com­presi nella planimetria riportata nell’allegato C e alla sua custodia;

b) apertura e chiusura dell'impianto in occasione di ciascun utilizzo e, con esclusione dell'utilizzo previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, alla vigi­lanza nel corso di ciascun utilizzo stesso;

c) pulizia di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza;

d) tracciatura del campo da calcio;

e) sfalcio dell'erba ed eliminazione di piante infestanti;

f) livellamento del terreno, irrigazione, e riassetto del tappeto erboso del campo da calcio regolamentare, compresa la semina e concima­zione quando necessarie;

g) acquisto dei materiali occorrenti per le manutenzioni suddette;

h) manutenzione ordinaria dell'impianto di caldaia, trasmettendo annualmente gli esiti delle verifiche effettuate risultanti dal quaderno di manutenzione;

i) pagamento delle spese relative ai consumi telefonici, idrici e cano­ne fognario, elettrici, di riscaldamento e smaltimento rifiuti.

2. Nell’ambito delle attività manutentive, l’appaltatore è tenuto a eseguire, con periodicità annuale l'intervento di rigenerazione del campo di calcio regolamentare, comportante i seguenti interventi:

a) verticut;

b) fornitura e stesura di terra da coltivo; trasemina;

c) fornitura e distribuzione sabbia; strigliatura;

d) diserbi;

e) bucatura profonda.

3. L’appaltatore è tenuto a dar corso a tutti i procedimenti e a munirsi di tutti i titoli autorizzativi e/o concessori necessari allo svolgimento delle attività e all’esecuzione dei servizi nell’impianto sportivo.

**8.2. Obblighi particolari relativi al personale.**

1. L’appaltatore è tenuto a dotarsi di personale addetto al servizio antincendio formato in base all’art. 7 del d.m. 10 marzo 1998 e all’art. 46 del d.lgs. n. 81/2008.

2. L’appaltatore deve tenere i seguenti registri, relativi allo svolgimento delle attività e dei servizi:

a) registro della formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze;

b) registro dei controlli periodici, sul quale verranno anche annotati gli interventi di manutenzione.

**Art. 9**

**(Gestione delle attività manutentive)**

1. Il Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B descrive le modalità di gestione delle attività di manutenzione ordinaria preliminare e programmata che devono essere realizzate dall’appaltatore nell’arco di durata dell’appalto.

2. Il Comune è competente per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all’impianto sportivo, alle sue pertinenze e all’area esterna, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste in caso di inadempimenti relativi ad attività manutentive, eventuali manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere ne­cessarie in conseguenza di danni imputabili all’appaltatore per negli­genza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a suo totale cari­co, con obbligo di eseguirle a propria cura e spese; qualora questi non eseguisse gli interventi necessari, il Comune, decorso inutilmente il ter­mine fissato nella diffida ad adempiere, vi provvederà d'ufficio detraendo la relativa spesa dal corrispettivo e, qualora questo si rive­lasse insufficiente, procederà all'escussione della garanzia definitiva.

4. Il Comune concorda con l’appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria preliminare e programmata, definendo con lo stesso un programma specifico, sulla base delle necessità manutentive dell’impianto sportivo e delle strutture ad esso correlate.

5. Il Comune non è tenuto a risarcire o indennizzare l’appaltatore per lavori di manutenzione ordinaria o ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma di cui al precedente comma 4 o per interventi di miglioramento dell'im­pianto (comprensivi anche di manu6tenzione straordinaria). In ogni caso, qualsia­si intervento di miglioramento dell'impianto accettato dal Comune entrerà a far parte del patrimonio comunale; se non accettato, sarà obbligo dell’appaltatore provvedere alla riduzione in pristino.

**Art. 10**

**(Condizioni per l’effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria preliminare e programmata)**

1. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di manutenzione ordinaria preliminare e programmata nel rispetto del Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B, del quale debbono intendersi come vincolanti:

a) i processi illustrati, nonché le relative specifiche tecniche e prestazionali;

b) gli standard in esso specificati.

2. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di manutenzione ordinaria preliminare e programmata nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, come di seguito specificato, al fine di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita.

3. Per le attività di manutenzione l’appaltatore è tenuto a rispettare i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con [DM 11 gennaio 2017](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_edi_tess_arredi.pdf) (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017), di seguito indicati, in quanto afferenti alle attività di manutenzione degli immobili:

|  |  |
| --- | --- |
| Criteri generali per i componenti edilizi | |
| 2.4.1.1. Disassemblabilità (dei componenti edilizi) | Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali |
| 2.4.1.2. Materia recuperata o riciclata | Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel paragrafo 2.4.2. del d.m. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:   * + - * 1. abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);         2. sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione. |
| 2.4.1.3. Sostanze dannose per l’ozono | Non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono24 quali p.es cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idro- cloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon. |
| 2.4.1.4. Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale | Per gli impianti di climatizzazione, non è consentito l’utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO2 e basato su un periodo di 100 anni,  25  maggiore di 150, quali ad esempio l’esafluoruro di zolfo (SF6) . L’obiettivo può essere raggiunto anche  tramite l’uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniaca, idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio. |
| 2.4.1.5. Sostanze pericolose | Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente :   1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).   Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:   1. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del   Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.   1. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):    * come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);    * per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)    * come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)    * come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). |
| Criteri specifici per i componenti edilizi | |
| 2.4.2.1. Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati | I calcestruzzi usati per gli interventi manutentivi devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. |
| 2.4.2.2. Laterizi | I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto.  I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto.  Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. |
| 2.4.2.3. Sostenibilità e legalità del legno | Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. |
| 2.4.2.4. Ghisa, ferro, acciacio | Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:  Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.  Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. |
| 2.4.2.5. Componenti in materie plastiche | Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:   1. abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione) 2. sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione. |
| 2.4.2.6. Murature in pietrame e miste | Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l’uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti). |
| 2.4.2.7. Tramezzature e controsoffitti | Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a secco quali tramezzature e controsoffitti, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate. |
| 2.4.2.8. Isolanti termici e acustici | Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:   * non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; * non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; * non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; * se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; * se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.29 * il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre consumo, (intendendosi per quantità minima la somma dei due) , misurato sul peso del prodotto finito.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Isolante in forma di pannello | Isolante stipato, a spruzzo/insufflato | Isolante in  materassini | | Cellulosa |  | 80% |  | | Lana di vetro | 60% | 60% | 60% | | Lana di roccia | 15% | 15% | 15% | | Perlite espansa | 30% | 40% | 8%-10% | | Fibre in poliestere | 60-80% |  | 60 – 80% | | Polistirene espanso | dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione. | dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione. |  | | Polistirene estruso | dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione. |  |  | | Poliuretano espanso | 1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione. | 1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione. |  | | Isolante riflettente in alluminio |  |  | 15% | |
| 2.4.2.9. Pavimenti e rivestimenti | I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.  Per quanto riguarda il limite sul biossido di zolfo (SO2), per le piastrelle di ceramica si considera comunque accettabile un valore superiore a quello previsto dal criterio 4.3 lettera b) della Decisione 2009/607/CE ma inferiore a quelli previsti dal documento BREF relativo al settore, di 500mg/m3 espresso come SO2 (tenore di zolfo nelle materie prime Ç 0,25%) e 2000 mg/m espresso come SO2 (tenore di zolfo nelle materie prime > 0,25%).  3 |
| 2.4.2.10. Pitture e vernici | I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. |
| 2.4.2.11. Impianti di illuminazione per interni ed esterni | I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:   * tutti i tipi di lampada34 per utilizzi in abitazioni , scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici e per i magazzini la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; * i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.   Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica. |
| 2.4.2.12. Impianti di riscaldamento e di condizionamento | Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2007/742/CE35 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.  Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/314/UE36 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.  Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l’intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per “Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”.  L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.  Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell’impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011). |
| 2.4.2.13. Impianti idrico sanitari | Gli interventi di manutenzione devono prevedere:   * l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare. * prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE39 e 2013/641/UE e loro modifiche ed integrazioni. |
| Criteri specifici per l’esecuzione degli interventi (gestione cantiere) | |
| 2.5.3. Prestazioni ambientali | Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:   * per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);   Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:   * accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; * tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. * eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.   Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:   * gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.   Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione puntuale delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:   * le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere; * le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); * le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.); * le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; * le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; * le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; * le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; * le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; * le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.   Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:   * rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); * protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc; * i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri). |
| 2.5.4. Personale di cantiere | Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.  Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:   * sistema di gestione ambientale, * gestione delle polveri * gestione delle acque e scarichi, * gestione dei rifiuti. |
| 2.5.5. Scavi e reinterri | Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).  Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.  Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato. |
| Condizioni di esecuzione | |
| 2.7.2. Clausola sociale | I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.  In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. |
| 2.7.3. Garanzie | L’appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente. |
| 2.7.4. Oli lubrificanti | L’appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.  Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.  Oli biodegradabili  Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2011/381/EU53 e s.m.i. oppure una certificazione riportante il livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.   |  |  | | --- | --- | | OLIO BIODEGRADABILE | BIODEGRADABILITA’  soglia minima | | OLI IDRAULICI | 60% | | OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI | 60% | | GRASSI LUBRIFICANTI | 50% | | OLI PER CATENE | 60% | | OLI MOTORE 4 TEMPI | 60% | | OLI MOTORE DUE TEMPI | 60% | | OLI PER TRASMISSIONI | 60% |   Oli lubrificanti a base rigenerata  Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.   |  |  | | --- | --- | | OLIO MOTORE | BASE RIGENERATA  soglia minima | | 10W40 | 15% | | 15W40 | 30% | | 20W40 | 40% | | OLIO IDRAULICO | BASE RIGENERATA  soglia minima | | ISO 32 | 50% | | ISO 46 | 50% | | ISO 68 | 50% | |

**Art. 11**

**(Gestione delle attività di cura del verde)**

1. Il Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B descrive le modalità di gestione delle attività di cura e di manutenzione ordinaria del verde nelle aree comprese nell’impianto sportivo che devono essere realizzate dall’appaltatore nell’arco di durata dell’appalto.

2. Il Comune è competente per gli interventi di manutenzione straordinaria del verde relativi all’impianto sportivo, alle sue pertinenze e all’area esterna, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste in caso di inadempimenti relativi ad attività manutentive, eventuali manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere ne­cessarie in conseguenza di danni imputabili all’appaltatore per negli­genza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a suo totale cari­co, con obbligo di eseguirle a propria cura e spese; qualora questi non eseguisse gli interventi necessari, il Comune, decorso inutilmente il ter­mine fissato nella diffida ad adempiere, vi provvederà d'ufficio detraendo la relativa spesa dal corrispettivo e, qualora questo si rive­lasse insufficiente, procederà all'escussione della garanzia definitiva.

4. Il Comune concorda con l’appaltatore gli interventi di cura e di manutenzione ordinaria del verde, definendo con lo stesso un programma specifico, sulla base delle necessità manutentive del verde rilevate dell’impianto sportivo e nelle aree ad esso correlate.

5. Il Comune non è tenuto a risarcire o indennizzare l’appaltatore per lavori di manutenzione ordinaria o ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma di cui al precedente comma 4 o per interventi di miglioramento del verde (comprensivi anche di manutenzione straordinaria). In ogni caso, qualsia­si intervento di miglioramento del verde dell'impianto e delle aree ad esso correlate accettato dal Comune entrerà a far parte del patrimonio comunale; se non accettato, sarà obbligo dell’appaltatore provvedere alla riduzione in pristino.

**Art. 12**

**(Condizioni per l’effettuazione delle attività di cura del verde)**

1. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di cura e di manutenzione ordinaria del verde presso l’impianto sportivo e le aree ad esso correlate nel rispetto del Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B, del quale debbono intendersi come vincolanti:

a) i processi illustrati, nonché le relative specifiche tecniche e prestazionali;

b) gli standard in esso specificati.

2. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di cura e di manutenzione ordinaria del verde presso l’impianto sportivo e le aree ad esso correlate nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, come di seguito specificato, al fine di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di cura e manutentivi.

3. Per le attività di manutenzione l’appaltatore è tenuto a rispettare i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e per l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, approvati con [D.m. 13 dicembre 2013](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_verde_pubblico.pdf) (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), di seguito indicati, in quanto afferenti alle attività di cura e di manutenzione del verde dell’impianto sportivo e delle aree ad esso connesse:

|  |  |
| --- | --- |
| Criteri generali | |
| 4.2.1. Gestione e controllo dei parassiti | Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale. |
| 4.2.2. Materiale vegetale da mettere a dimora | Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:  essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.)  essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba  presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)  non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto  appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie end etniche importanti nel territorio del sito di impianto.Un elenco delle specie con tali caratteristiche è incluso nella documentazione di gara·i. |
| 4.2.3. Contenitori e imballaggi del materiale vegetale | Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ave non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati. |
| 4.2.4. Consumo di acqua | L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione.  Inoltre deve installare, ove non già esistente, un impianto di irrigazione automatico che consenta di regolare il volume di acqua erogata nelle varie zone, dotato di temporizzatori regolabili per programmare il periodo di irrigazione e di igrometri per misurare l'umidità del terreno (o pluviometri per misurare il livello di pioggia) e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che è piovuto)",  Per massimizzare l'uso di acqua non potabile (piovana, freatica, compresa l'acqua gngla opportunamente filtrata), deve anche realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate dall'impianto di irrigazione. |
| 4.2.5. Taglio dell’erba | L'appaltatore deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare quali il "mulching" (tagli frequenti, sminuzzarnento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione e, ove possibile, il pascolo. |
| Criteri specifici | |
| 4.3.1. Caratteristiche degli ammendanti | Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/ o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. *75/2010* e s.rn.i.". |
| 4.3.2. Gestione residui organici | I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel seguito specificato.  I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere raccolti in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno, come indicato nel punto 4.2.4.  Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciarne nelle aree verdi gestite nell'arnbito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ave abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti limitrofi. |
| 4.3.3. Piante e animali infestanti | Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati. |
| 4.3.4. Formazione del personale | Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere argomenti quali:  - tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie e di varietà di piante ed alberi e processi termici;  - nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del *compost;*  - pratiche di risparmio idrico ed energetico;  - gestione e raccolta differenziata dei rifiuti. |
| 4.3.5. Rapporto periodico | L’appaltatore deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e dell'ambiente. |
| Criteri per l’acquisto di materiali (piante) per la gestione del verde | |
| 5.2.1. Caratteristiche del materiale vegetale | Le piante da fornire devono:  essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto ove, per "condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.) inoltre devono:  essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba  presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)  non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto  appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto. |
| 5.2.2. Contenitori ed imballaggi delle piante | Le piante devono essere fornite in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali, e che, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati. |
| Criteri per l’acquisto di materiali (ammendanti) per la gestione del verde | |
| 6.2.1. Caratteristiche degli ammendanti | Gli ammendanti devono essere ammendanti compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.rn.i .. |
| Criteri per l’acquisto di materiali (impianti di irrigazione) per la gestione del verde | |
| 7.2.1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione | L'impianto di irrigazione deve:  consentire di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone  essere dotato di ternporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione  essere dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il livello di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che è piovuto). |
| 7.2.2. Riuso delle acque | L'impianto deve essere integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di trattamento delle acque grigie per consentirne l'utilizzo. |

**Art. 13**

**(Gestione delle attività di pulizia nell’impianto)**

1. Il Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B descrive le modalità di gestione delle attività di pulizia dell’impianto sportivo e degli immobili ad esso correlati che devono essere realizzate dall’appaltatore nell’arco di durata dell’appalto.

2. Il Comune concorda con l’appaltatore gli interventi di pulizia, definendo con lo stesso un programma generale, sulla base delle necessità riferibili all’impianto sportivo e alle strutture ad esso correlate.

**Art. 14**

**(Condizioni per l’effettuazione delle attività di pulizia nell’impianto)**

1. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di pulizia dell’impianto sportivo e degli immobili ad esso correlati nel rispetto del Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B, del quale debbono intendersi come vincolanti:

a) i processi illustrati, nonché le relative specifiche tecniche e prestazionali;

b) gli standard in esso specificati.

2. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di pulizia dell’impianto sportivo e degli immobili ad esso correlati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, come di seguito specificato, al fine di ridurre gli impatti ambientali dei servizi di pulizia..

3. Per le attività di pulizia dell’impianto sportivo e degli immobili ad esso correlati l’appaltatore è tenuto a rispettare i Criteri ambientali minimi per l’affidamento [del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/alegato_tecnico_pulizie_all.pdf.pdf), approvati con [DM 24 maggio 2012](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_pulizie.pdf) ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012, applicando:

a) le condizioni specificate nei paragrafi 5 e 6 dell’allegato al D.m. stesso;

b) i riferimenti contenuti nel “background document” (relazione di accompagnamento) riferito agli stessi CAM e disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente: <http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/Relazione_CAM_servizi_di_pulizia.pdf>

**Art. 15**

**(Gestione delle attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo)**

1. Il Piano di Conduzione Tecnica riportato nell’allegato B descrive le modalità di gestione delle attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo che devono essere realizzate dall’appaltatore nell’arco di durata dell’appalto.

2. le attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo sono finalizzate ad assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti.

**Art. 16**

**(Condizioni per l’effettuazione della attività di custodia, guardiania, vigilanza e controllo)**

1. Il servizio comprensivo delle attività di custodia, guardiania, vigilanza e contorllo, dovrà essere svolto da personale incaricato che effettuerà tale servizio sulla base dell’utilizzo degli impianti che consisterà nello svolgimento delle seguenti operazioni:

a) Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura degli impianti e dei locali;

b) Custodia e sorveglianza in ogni tempo degli immobili affidati e di quanto in essi contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature;

c) Apertura e chiusura dell’impianto;

d) Servizio di guardiania durante il funzionamento dell’impianto;

e) Controllo degli ingressi d’accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell’impianto;

f) Controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;

g) Controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;

h) Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto;

i) Spegnimento di tutte le luci dei locali e dell’impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;

l) Chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;

m) Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

n) Segnalazione al Concedente – Servizio Sport, di eventuali disservizi che si dovessero verificare.

o) Segnalazione al Concedente - Servizio Edilizia Sportiva e p.c. al Servizio Sport di tutti gli interventi necessari al ripristino della funzionalità degli impianti tecnici (termici, idraulici, elettrici, ecc.) ove non posti a carico del Concessionario.

2. La dotazione minima di personale per ogni turno di lavoro, cui l’appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi e rispettare, è di n. 1 custode per l’impianto sportivo.

3. Tutto il personale incaricato deve essere facilmente identificabile nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Il personale addetto a tali attività deve essere istruito sui divieti, limitazioni e comportamenti durante l'utilizzo degli impianti, dei servizi e degli spazi da parte dell'utenza.

5. Il personale di custodia e di vigilanza deve inoltre garantire la sicurezza delle persone:

a) nel corso delle manifestazioni sportive svolte presso l’impianto;

b) in caso di emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

**Capo III**

**Profili organizzativi del servizio**

**Art. 17**

**(Modello organizzativo relativo alla gestione dei servizi)**

**17.1. Modello organizzativo dell’appaltatore.**

1. L’appaltatore, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all’esecuzione dell’appalto nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta.

2. L’appaltatore è tenuto a rendere noto al Comune il proprio modello organizzativo adottato per l’esecuzione dell’appalto, evidenziando le soluzioni organizzative prescelte, le risorse umane impiegate e gli strumenti di autocontrollo. In caso di cambiamenti nel modello organizzativo, l’appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune, in relazione alle attività di controllo e di verifica di conformità dell’esecuzione dei servizi svolte dalla stessa.

3. Il modello organizzativo adottato dall’appaltatore deve comunque assicurare lo sviluppo delle prestazioni in modo tale da garantire un assetto minimo comportante l’impiego di risorse umane con professionalità adeguata alla varietà e alla complessità delle prestazioni da eseguire, secondo lo schema minimo di seguito specificato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modulo operativo** | **Area di attività / Prestazioni** | **Qualifica risorse umane** | **Dimensionamento organizzativo atteso/minimo** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4. Il modello organizzativo adottato dall’appaltatore può determinare l’impiego di risorse umane con contratti di lavoro flessibili, fermo restando che tale impiego deve essere comunicato al Comune e finalizzato prevalentemente a far fronte ad esigenze contingenti, sostituzioni temporanee o intensificazioni temporanee di alcune tipologie di prestazioni.

5. Il modello organizzativo dell’appaltatore può prevedere, in ragione della sua eventuale configurazione giuridica come soggetto con imprenditoriale, l’impiego di volontari o associati fermo restando che tale impiego deve essere comunicato al Comune ed adeguatamente specificato in rapporto al modello organizzativo, al fine di assicurare allo stesso massima efficacia per l’esecuzione dell’appalto.

**17.2. Profili organizzativi relativi alla gestione dell’appalto.**

1. Prima dell’avvio dell’appalto, l’appaltatore individua un recapito organizzativo nell’ambito del territorio comunale, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.

2. Presso il recapito di cui al comma 1:

a) sono operativi soggetti in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all’appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

3. L’appaltatore individua un responsabile per ciascun servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Comune e che rappresenti per l’Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

4. In relazione all’esecuzione dell’appalto, Il Comune nomina un Direttore dell’esecuzione, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso il Comune all’appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee-guida Anac e dal contratto.

**Art. 18**

**(Gestione delle risorse umane nel modello organizzativo dei servizi)**

**Art. 19**

**(Gestione di altri soggetti operanti nel modello organizzativo relativo alla gestione dei servizi)**

1. Qualora l’appaltatore si avvalga per l’esecuzione dei servizi, in ragione della propria particolare configurazione giuridica, di soggetti operanti come volontari o con posizione analoga (es. soci di un’associazione), è tenuto a soddisfare tutti gli obblighi previsti per la tutela di tali soggetti, quali, in particolare:

a) adeguata copertura assicurativa per i singoli soggetti, che contempli le attività da svolgere in relazione all’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;

b) eventuale corresponsione di rimborsi di spese documentate, nel rispetto della vigente normativa tributaria.

**Art. 20**

**(Obblighi del Comune e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)**

1. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio e alla gestione dell’impianto;

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;

c) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza/con i fruitori dei servizi;

d) alla verifica delle attività;

e) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell’appaltatore);

f) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (sistema tariffario, condizioni d’uso dell’impianto, ecc.).

2. Il Comune svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello stesso.

3. Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

4. Ulteriori competenze del Comune sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l’appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l’Amministrazione e l’appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.

5. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto del disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dal Comune e specificato nel protocollo operativo di seguito illustrato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soggetto produttore | **Attività** | **Interazione organizzativa** | **Soggetto interlocutore** |
| Appaltatore | Piano gestionale attività | Comunicazione degli elementi di pianificazione gestionale | Amministrazione |
| Amministrazione | Programmazione attività di sviluppo dell’appalto | Comunicazione programma | Appaltatore |
| Appaltatore | Programmazione operativo-gestionale definitiva | Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base temporale concordata | Amministrazione |
| Appaltatore | Progettazione di dettaglio di eventuali attività di sviluppo dell’appalto (permesse dal quadro prestazionale) | Condivisione degli elementi di progettazione (coerenza con progettazione - base) | Amministrazione |
| Appaltatore | Esecuzione delle attività oggetto dell’appalto | Comunicazione su andamento gestione | Amministrazione |
| Amministrazione | Verifiche su gestione attività oggetto dell’appalto | Controllo (interoperatività con verifiche funzionali appaltatore) | Appaltatore |
| Amministrazione | Verifica su complessiva funzionalità dell’appalto | Verifica operativa e gestionale | Appaltatore |

Nota bene: il disciplinare / protocollo di interazione organizzativa può essere ulteriormente dettagliato, a seconda delle esigenze di specificazione delle relazioni tra Amministrazione e appaltatore.

6. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Comune in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.

7. L’appaltatore può fornire all’Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l’adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili all’appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.

8. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, il Comune individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore dell’esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento.

**Capo IV**

**Verifiche e controlli**

**Art. 21**

**(Verifiche di conformità dell’esecuzione)**

1. L’Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture acquisiti/e nell’ambito dell’appalto oggetto del presente capitolato in base a quanto previsto dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac e dal contratto di appalto.

2. Le attività di verifica di conformità dei servizi / delle forniture sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica i beni installati e messi in opera dall’appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:

3.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi / delle forniture .

3.2. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dall’associazione tra quelli stabiliti dal presente capitolato e da quelli indicati nell’offerta dall’appaltatore, l’Amministrazione individua i seguenti indicatori e parametri - base:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attività/prestazione** | **Indicatori** | **Parametri di efficienza qualitativa** |
| Descrizione del servizio e delle attività principali che ne permettono l’esecuzione (analisi di dettaglio, secondo uno schema di processo). | Indicazione degli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo.  Es. numero di interventi settimanali per un servizio.  Precisazione di rapporti tra dati dimensionali e tempistica di esecuzione come indicatori.  Es. numero di casi gestiti/ trattati in un determinato periodo di tempo. | Specificazione dei livelli (quantità, dimensioni, tempi) definiti nel contratto come parametri di efficienza qualitativa nella produzione dei servizi in appalto.  Es. soglia di interventi settimanali per un servizio oltre il dato minimo. |

3.3. In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati l’Amministrazione definisce le seguenti interazioni per l’acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acquisizione continua** | **Acquisizione periodica** | **Acquisizione occasionale** |
| Rilevazione di flussi di informazioni sulla gestione dei servizi mediante connessioni informatiche. | Rilevazione di complessi di dati organizzati mediante rapporto mensile elaborato dall’appaltatore/affidatario. | Rilevazione di informazioni da note e reclami pervenuti ai competenti servizi dell’Amministrazione. |

4. L’estensione delle attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste dall’Amministrazione, in base ad esigenze della stessa.

5. L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Amministrazione.

**Art. 22**

**(Altri controlli sull’esecuzione del servizio)**

1. Il Comune effettua ulteriori controlli sull’esecuzione del servizio attraverso il responsabile unico del procedimento e il Direttore dell’esecuzione, in base a specifica direttiva predisposta dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.

2. I controlli di cui al precedente comma 1 sono effettuati anche a sorpresa o in base a sollecitazioni di utenti o reclami.

3. Il Comune può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi svolti dall’appaltatore.

**Art. 23**

**(Controllo interno dell’appaltatore)**

1. L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di tale attività di controllo vengono inviati, a richiesta, al Direttore dell’esecuzione nominato dal Comune, che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

**Art. 24**

**(Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici)**

1. Il Comune effettua, anche con la collaborazione dell’appaltatore, il monitoraggio continuo sulle dinamiche economico-gestionali dei servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento, nonché di verificare i costi e i benefici del modello di gestione esternalizzata dei servizi.

2. L’appaltatore deve caratterizzare la gestione in chiave qualitativa puntando ad ottimizzare il rapporto costi/benefici in funzione delle potenzialità oggettive dell’impianto e del contesto ambientale in cui si opera.

3. Il Comune adotta come metodologia per il monitoraggio dei costi e dei benefici l’analisi di efficienza e di efficacia relativa alla performance nella gestione dell’impianto sportivo, assumendo a riferimento il seguente set di indicatori extracontabili:

A) Indicatori – Analisi di efficienza

A.1.) Entrata media utente (accertato cdc impianto sportivo / numero utenti-utilizzatori)

A.2.) Costo medio utente (costo dell’impianto sportivo / numero di utenti-utilizzatori)

A.3.) Costo medio per giorno di apertura (Costo impianto / giorni di apertura)

B. Indicatori – Analisi efficacia performance

B.1.) Numero di giorni di apertura dell’impianto

B.2.) Numero di ore di apertura giornaliere dell’impianto

B.3.) Grado di utilizzo dell’impianto (Giorni di apertura / Giorni anno)

B.4.) Numero di utenti medi giornalieri per l’impianto

**Art. 25**

**(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell’appalto – Procedure di reclamo)**

1. L’appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati dalla Carta dei servizi adottata dal Comune e predispone un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.

2. L’appaltatore assicura la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati dai fruitori del servizio mediante un sistema di monitoraggio e di elaborazione, finalizzato a garantire risposta immediata per l’assistenza.

3. L’appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di assistenza in risposta agli stessi in un rapporto settimanale per il Direttore dell’esecuzione nominato dal Comune.

4. Il Comune, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all’appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.